

(N. IIII)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1980

Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge — i cui contenuti economici sono emersi dal lungo confronto con le Organizzazioni sindacali confederali del personale ferroviario, convergenti sulla scelta del raccordo tra le attuali rivendicazioni contrattuali, riferite al periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, e la riforma della Azienda — reca norme volte a perseguire l'obiettivo di fondo del riequilibrio retributivo da dare alla professionalità ferroviaria in termini di equità e di chiarezza, professionalità che viene altresì riconosciuta nelle sue componenti operative di rischio, di responsabilità e di disagio, attraverso il completamento e l'adeguamento di alcuni istituti retributivi accessori.

Vengono quindi in prima parte superati gli elementi di rottura conseguenti all'appiattimento derivato all'interno di tutto il sistema ancorato alle direttrici economiche generali, su cui venne basato il primo assetto delle categorie, con un recupero egualitario, quindi *ex post*, delle moderate e giuste attese di tutte le categorie di personale e con un puntuale aggiustamento del rapporto stipendiale tra le categorie intermedie, maggiormente penalizzate, nelle quali opera più della metà del personale ferroviario.

In particolare, con l'articolo 1, viene indicata la maggiorazione egualitaria di base, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1979, nella misura unica ivi stabilita, da corri-

spondersi al personale, escluso quello dirigenziale, ai sensi della normativa vigente sugli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e contestualmente sostituita, con effetto dal 1° gennaio 1980, la tabella degli stipendi annui allegata a tale legge.

La nuova tabella aggiunge alla misura unica così definita i valori relativi all'incremento retributivo, mediamente compreso tra il 2,90 per cento ed il 5,50 per cento annuo, che viene corrisposto a titolo di aggiustamento tra categorie professionali.

Viene inoltre prevista, con effetto dal 1° luglio 1979, mediante il meccanismo del conglobamento nello stipendio di ogni categoria di personale in servizio, la maggiorazione di un'aliquota, fissata in misura unica lorda da detrarre dall'indennità integrativa speciale.

Infine, oltre a stabilire che le maggiorazioni previste, sia in misura unica tabellare sia per conglobamento, seguono il titolo allo stipendio e subiscono il regime di riduzione di quest'ultimo, vengono precisati gli istituti retributivi e le forme di ritenuta ammesse dall'ordinamento, sui quali hanno effetto le misure degli stipendi risultanti dal presente disegno di legge.

L'articolo 2 disciplina i riflessi, sul trattamento di quiescenza, del trasferimento sotto forma di stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale.

Viene inoltre assicurato ai dipendenti in servizio dal 1° luglio 1979 e cessati dal servizio dopo tale data, nonchè ai loro aventi causa, che il conseguente incremento della pensione non sia comunque inferiore all'importo di cui resta decurtata l'indennità integrativa speciale.

Con l'articolo 3, non potendosi disconoscere che, in termini di equità del trattamento retributivo accessorio, le componenti del rischio, del disagio e dell'atipico grado di responsabilità sono inscindibili da tutte le attività operative del personale ferroviario unitariamente considerato, è esteso al personale della carriera dirigenziale, con decorrenza dal 1° luglio 1979, il premio industriale

già corrisposto in base alle vigenti norme dal 1° ottobre 1978 a ciascuno dei profili professionali delle sette categorie nelle quali è suddiviso il personale ferroviario.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1979 il premio in questione viene corrisposto sotto forma di assegno *una tantum* di lire 10.000 per ogni mese o frazione di mese di servizio. Con lo stesso articolo si dispone la revisione, con decorrenza 1° gennaio 1980, delle misure del premio industriale, da corrispondersi a tutto il personale ferroviario, compresi i dirigenti, nel limite di spesa definito, e viene stabilito il relativo procedimento da seguire.

Con l'articolo 4, in considerazione che il riequilibrio economico è di tipo graduale e viene ad assumere la sua completa dimensione dal 30 giugno 1980, sia per recupero di competenze di premio industriale che per aggiustamento definitivo del rapporto stipendiale, viene disciplinata la corrispondenza di una somma a titolo *una tantum* per il secondo semestre 1979 e per il primo semestre 1980.

Gli articoli 5 e 6 fissano le nuove misure giornaliere dei compensi previsti dagli articoli 36 e 37 delle vigenti disposizioni sulle competenze accessorie, da corrispondersi al personale ferroviario, alle decorrenze e con i criteri ivi indicati, rispettivamente, per il servizio notturno, di cui al citato articolo 36 e, mediante sostituzione dell'articolo 37 delle stesse disposizioni, per le prestazioni rese nelle giornate domenicali.

L'articolo 7 del testo opera la maggiorazione del compenso attribuito, in base alla vigente normativa, al personale di macchina e di scorta ai treni, per la sosta obbligatoria in località estere di confine, prevedendone l'eventuale, necessaria variazione per decreto ministeriale, tenuto conto delle oscillazioni che si verificano nella situazione valutaria dei Paesi confinanti.

Con l'articolo 8 viene gradualmente elevata, con decorrenza 1° luglio 1979 e 1° luglio 1980, alle misure rispettivamente previste, l'indennità accessoria di pernottazione e il relativo supplemento orario, già previsti per il personale ferroviario.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 9, sostituendo il vigente articolo 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie, di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, rivaluta con un diverso rapporto percentuale delle aree di lavoro, la misura del soprassoldo corrisposto al personale ferroviario per il servizio reso su tratti di linea coperti da galleria, ricadenti in tronchi o cantoni, considerando e valorizzando anche quelle attività che vengono svolte con notevole disagio in particolari condizioni di ambiente.

Con l'articolo 10, in linea con il principio della sempre più penetrante valorizzazione dell'attività lavorativa svolta in atipici settori di intervento, viene elevata la misura giornaliera del compenso accessorio corrisposto al personale ferroviario in base all'articolo 69 della citata legge 11 febbraio 1970, n. 34.

Con l'articolo 11 vengono fissate, con decorrenza 1° giugno 1980, le misure del compenso di percorrenza per il personale di macchina, diversificate in relazione al servizio espletato (viaggiatori o merci), al tipo del mezzo e al tipo del servizio.

Il successivo articolo 12, sempre con decorrenza 1° giugno 1980, fissa le misure del premio di percorrenza per il personale adibito alla scorta dei treni, in relazione al tipo di servizio espletato; viene altresì stabilito il procedimento e la competenza per la determinazione dell'elemento di base per la corresponsione del premio.

L'articolo 13 detta una nuova normativa, a decorrere dal 1° giugno 1980, per il cumulo delle funzioni per i profili professionali del personale viaggiante, determinandone le relative misure.

I successivi articoli 14 e 15 abrogano, con la ripetuta decorrenza del 1° giugno 1980, rispettivamente le disposizioni di cui al punto c) dell'articolo 44 e al punto a) dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, essendo le ipotesi da queste ultime previste ricomprese nella nuova normativa rispettivamente nell'articolo 11 e 12.

Nell'articolo 16 viene indicato l'onere finanziario conseguente all'entrata in vigore della legge e vengono specificati i mezzi di copertura della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di lire 20.000 mensili lorde.

Dal 1° gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Dal 1° luglio 1979, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1° gennaio 1980 quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di lire 93.132 mensili lorde.

Con la medesima decorrenza del 1° luglio 1979, la misura della indennità integrativa speciale spettante al personale ferroviario in servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, è ridotta di lire 90.152 mensili.

L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

Le misure degli stipendi risultanti dalla applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13ª mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica

3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, numero 364, non è applicabile al personale ferroviario in attività di servizio, compreso il personale dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Nei confronti dei dipendenti ferroviari cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1° luglio 1979, titolari di pensione diretta a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, l'incremento annuo lordo della pensione, determinato dalla maggiorazione di cui al terzo comma del precedente articolo 1, se, considerato virtualmente a se stante, risulti inferiore all'importo annuo lordo di lire 865.460, deve essere integrato dalla somma necessaria a raggiungere tale importo.

La misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al precedente comma, è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.122. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

Nei casi di pensione di riversibilità spettante agli aventi causa di dipendente deceduto in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979, la disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica sulla pensione teorica che sarebbe spettata al dante causa. In tal caso la pensione di riversibilità va computata applicando sulla predetta pensione teorica le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 230 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ai titolari di pensione di reversibilità avvenuti causa dei dipendenti collocati in quiescenza posteriormente al 1° luglio 1979 o deceduti in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979 la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.122 va operata in proporzione della aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al precedente secondo comma. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 3.

Il premio industriale corrisposto al personale ferroviario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, è esteso, con decorrenza 1° luglio 1979, con i criteri e le modalità ivi previsti, al personale della carriera dirigenziale.

Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1979, il premio in questione viene corrisposto sotto forma di assegno *una tantum* di lire 10.000 per ogni mese o frazione di mese di servizio.

Con decorrenza 1° gennaio 1980, si provvederà alla revisione delle misure del premio industriale corrisposto al personale ferroviario, compresi i dirigenti, con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel limite di spesa di lire 68.200 milioni annui.

Art. 4.

Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, è corrisposto un compenso *una tantum* di lire diecimila mensili per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1979.

Per il primo semestre 1980, a tutto il personale, compreso quello dei ruoli dirigenti, è corrisposto un compenso *una tantum* di lire quindicimila mensili.

I compensi di cui ai commi precedenti sono attribuiti per ogni mese o frazione di mese di servizio.

Art. 5.

Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 800, a decorrere dal 1° luglio 1979, ed a lire 1.100, a decorrere dal 1° luglio 1980.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1979 il punto A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di lire 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.

Il soprassoldo è ridotto alla metà per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi ».

A decorrere dal 1° luglio 1980 il soprassoldo anzidetto è elevato a lire 7.000.

Art. 7.

Il compenso per assenza dalla residenza, attribuito, ai sensi degli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di macchina e di scorta treni è maggiorato del 120 per cento per ogni ora di sosta compiuta

dagli interessati nelle località estere di confine con l'Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali vengono effettuate le suddette soste.

Art. 8.

L'indennità di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, numero 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a lire 800, a decorrere dal 1° luglio 1979, ed a lire 1.100, a decorrere dal 1° luglio 1980.

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1979 l'articolo 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« A) Al personale del Servizio lavori che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

- I. — Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra con un minimo di metri 500 . . L. 500
- II. — Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra » 1.000

Al dirigente del tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata.

Nel conteggio dei tratti coperti al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

B) Al personale del Servizio impianti elettrici è corrisposto un soprassoldo di lire 500 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del Servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.

C) Al personale dei Servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 500.

D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro nei locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale, viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 500.

Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo ».

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'articolo 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 500.

Art. 11.

Con decorrenza 1° giugno 1980 l'articolo 39 delle disposizioni sulle competenze acces-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale di servizio di condotta, un compenso di percorrenza nelle seguenti misure:

	Viaggiatori		Merci	
	Locali	Altri	Omnibus e raccoglitori	Altri
TV	L. 20	18	40	28
Locom. Diesel	» 12	10	22	16
Locom. TEcc; ALc; ALn.	» 10	9	20	14

Per i servizi di condotta sia viaggiatori che merci di andata e ritorno senza riposo fuori residenza ciascuna delle suddette aliquote viene aumentata di lire 7 per Km/virtuale.

I locomotori isolati sono assimilati ai treni merci diversi dagli omnibus e raccoglitori.

Per i servizi di manovra l'indennità di percorrenza viene corrisposta per Km/reale, secondo le seguenti misure:

Manovre TV	L. 30
con altri generi di trazione »	16 ».

Art. 12.

Con decorrenza 1° giugno 1980 l'articolo 46 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di lire 5, elevato a lire 6 per i servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.

Tali misure sono rispettivamente di lire 6 e di lire 7 per i servizi svolti su linee esercitate con il sistema del dirigente unico.

Al personale con mansioni di accudiente alle vetture-cucette viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di lire 2,80.

Con provvedimento del direttore generale verranno stabilite le modalità per la determinazione del chilometro virtuale ».

Art. 13.

Con decorrenza 1° giugno 1980, l'articolo 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« A) al personale cui sono affidate le funzioni di capo treno compete un compenso orario di lire 360 quando, oltre alle suddette funzioni, svolge:

a) servizio in bagagliaio senza conduttore addetto alla presa e consegna colli;

b) servizio su treni merci senza ausiliario che funzioni da frenatore;

c) servizio di conduttore nel limite di due carrozze. Per la eventuale carrozza eccedente le due spetta un ulteriore compenso orario di pari importo ridotto a metà nel caso di veicoli con comando centralizzato di chiusura porte.

I compensi di cui ai precedenti punti a) e b) sono cumulabili.

B) Al personale di scorta ai treni compete un compenso orario di lire 360 per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, quando svolge le mansioni complete del profilo di conduttore.

Nel caso di parziale svolgimento di dette mansioni o di servizio svolto su veicoli con comando centralizzato di chiusura porte il compenso da attribuirsi per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

È abrogato il compenso previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 1968, n. 23 ».

Art. 14.

Con decorrenza 1° giugno 1980 il punto C) dell'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, come aggiunto dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è abrogato.

Art. 15.

Con decorrenza 1° giugno 1980 il punto A) dell'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è abrogato.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1979 e 1980 in complessive lire 408.225 milioni — di cui milioni 197.400 per le nuove tabelle di stipendio, milioni 82.200 per il premio industriale, milioni 39.600 per il conglobamento nello stipendio di lire 90.152 mensili dell'importo dell'indennità integrativa speciale, milioni 21.300 per la concessione di *una tantum* di lire 90.000 per il primo semestre 1980 e milioni 67.725 per il miglioramento delle competenze accessorie di cui alla legge 11 dicembre 1970, n. 34, e successive modificazioni — si farà fronte, quanto a lire 30.000 milioni e 8.300 milioni a carico, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 101 e 1011 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 369.925 milioni, mediante sovvenzione del Ministero del tesoro, a fronte della quale viene corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero stesso per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE
FERROVIE DELLO STATO DAL 1° GENNAIO 1980

Anni di permanenza	—	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria
Iniziale	2.040.000	2.490.000	2.863.500	3.136.500	3.615.000	4.179.000	4.980.000	6.420.000
2	2.203.000	2.689.200	3.092.580	3.387.420	3.904.200	4.513.320	5.378.400	6.933.600
2	2.366.400	2.888.400	3.321.660	3.638.340	4.193.400	4.847.640	5.776.800	7.447.200
2	2.529.600	3.087.600	3.550.740	3.889.260	4.482.600	5.181.960	6.175.200	7.960.800
2	2.692.800	3.286.800	3.779.820	4.140.180	4.771.800	5.516.280	6.573.600	8.474.400
2	2.856.000	3.486.000	4.008.900	4.391.100	5.061.000	5.850.600	6.972.000	8.988.000
2	3.019.200	3.685.200	4.237.980	4.642.020	5.350.200	6.184.920	7.370.400	9.501.600
2	3.182.400	3.884.400	4.467.060	4.892.940	5.639.400	6.519.240	7.768.800	10.015.200
2	3.345.600	4.083.600	4.696.140	5.143.860	5.928.600	6.853.560	8.167.200	10.528.800
2	3.429.240	4.185.690	4.813.543	5.272.456	6.076.815	7.024.899	8.371.380	10.792.020
2	3.512.880	4.287.780	4.930.946	5.401.052	6.225.080	7.196.238	8.575.560	11.055.240
2	3.596.520	4.389.870	5.048.349	5.529.648	6.373.245	7.367.577	8.779.740	11.318.460
2	3.680.160	4.491.960	5.165.752	5.658.244	6.521.460	7.538.916	8.983.020	11.581.680
2	3.763.800	4.594.050	5.283.155	5.786.340	6.669.675	7.710.255	9.188.100	11.844.900
2	3.847.440	4.696.140	5.400.558	5.915.436	6.817.890	7.881.594	9.392.280	12.108.120
2	3.931.080	4.798.230	5.517.961	6.044.032	6.966.105	8.052.933	9.596.460	12.371.340